

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo II - Del pubblico ministero

Art. 71 Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'[articolo precedente](#), ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.

Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'[articolo precedente](#).